



COMUNE DI MELITO PORTO SALVO

AREA AMMINISTRATIVA

SETTORE POLITICHE SOCIALI

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

ANNO 2011

(art. 11 legge 9.12.1998 n. 431)

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione del contributo annuale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione nel Comune di Melito di Porto Salvo per l'anno 2011

VISTI:

l'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431;

la deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27.03.2006;

Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.1999;

Deliberazione della G.R. n. 3517 del 22.11.1999 e successive del. G.R. n. 466 del 31.05.2001 e n. 758 del 06.08.2002;

la Legge Regionale Calabria n.1 dell'11.02.2006;

RENDE NOTO

CHE a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per 60 (sessanta) giorni consecutivi, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinano la collocazione in posizione utile nella graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2011 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al mese di gennaio.

1. REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana;
- 2) Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea;
- 3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n 286/98 e successive modifiche;
- 4) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 5) Residenza, nell'anno 2010, nel Comune di Melito di Porto Salvo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- 7) Non essere assegnatario di un alloggio Comunale;
- 8) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitativo su un alloggio;
- 9) Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n.130/2000;
- 10) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad Euro 17.000,00;
- 11) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE , calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A":Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14% ;

Fascia "B":Valore ISEE non superiore alla somma di due pensioni minime INPS incidenza Canone/Valore non inferiore al 24%.

- 12) Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
- 13) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 12, non sono tra loro cumulabili.
- 14) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)
- 15) Non sono efficaci:
 - a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- 16) ai sensi dell'art. 11 della legge 8 agosto 2008 n.133 per gli immigrati tra i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, così come definiti dal comma 4 dall'art.4 della legge, devono prevedere anche il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio italiano e da almeno 5 anni nella Regione Calabria.

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale esclusione.

3. VOLORI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell'anno 2011 (riferita ai redditi percepiti nel 2010) al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2010, al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte del sostentamento.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 130/2000:
FASCIA "A": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00;
FASCIA "B": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00;
- 2) per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni del mese inferiori ai 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

- 1) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
- 2) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

6. DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n.392/78.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto Comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verterà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere compilate, **entro il termine di 60 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso pubblico, unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Melito di Porto Salvo, da ritirarsi presso l'Ufficio Politiche Sociali sito in via XXV Aprile n.1 p. 2^a e/o presso i CAFF CISL e UNSIC convenzionati con il Comune.

Il modello prevede un dettagliato questionario a cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi degli art. 2 e 4 della L. n. 15 del 4.1.68 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P. R. n. 445/2000.

I nuclei familiari, con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione del contributo dovranno presentare certificato delle ridotte o impedite capacità motorie, ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92.

Alla stessa domanda dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE anno 2011, reddito 2010, con l'indicazione della prestazione sociale richiesta, il contratto di fitto regolarmente registrato e valido per l'anno 2011, nonché fotocopia del codice fiscale e del documento di identità del richiedente.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il Comune procede alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni, e all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri precedentemente descritti e degli altri contenuti nel successivo punto 10;

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2010 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al punto 1 verrà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione decorre dalla data di registrazione del contratto. Le frazioni di mese inferiore ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

L'Amministrazione nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse procederà alla ripartizione delle risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In particolare l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiori al canone annuo;
- somma dei redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30 %.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo:

- verificherà l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;

- escluderà dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF;
- procederà alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

AVVERTENZE PER I CITTADINI IMMIGRATI (COMUNITARI ED EXTRA COMUNITARI)

Per l'ottenimento dei benefici economici in argomento oltre alla documentazione di rito i cittadini immigrati dovranno presentare fotocopia del permesso di soggiorno se comunitari e carta di soggiorno se extracomunitari e il certificato storico di residenza nel territorio Italiano da almeno 10 anni ovvero da 5 anni nella Regione Calabria.

Per ulteriori informazioni i cittadini interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Melito di Porto Salvo, via XXV Aprile n°1, il lunedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 ed il mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Melito di Porto Salvo 27/12/2011

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv. Massimo SERRANO'